



## ACCORDO EX ART. 15 DELLA L. N. 241/1990

Tra

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino**, C.F. 95114080658, con sede in Salerno alla Via Tasso n. 46, in persona della Soprintendente Dott.ssa Raffaella Bonaudo (di seguito denominata Soprintendenza)

e

il **Parco Archeologico di Pompei**, C.F. 90083400631, con sede in Pompei (NA) alla Via Plinio n. 26, in persona del Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato PAP o Parco)

Visto

- il D. Lgs. n. 42/2004 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;
- l’art. 15 della L. n. 241/1990, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante *“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”*;
- il Decreto Ministeriale del 23.1.2016 in materia di *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208”*;
- Il Decreto Ministeriale 12.1.2017 recante *“Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura”*;
- il D.P.C.M. del 2.12.2019 n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

Premesso che

- con Decreto n. 615 del 19.5.2022 del Direttore Generale del Servizio IV della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio è stata disposta *“l’acquisizione coattiva a titolo di prelazione, ai sensi dell’articolo 60 del Codice dei beni culturali, del patrimonio superstite della Fonderia Chiurazzi di Napoli (1870-2012), composta da circa 1.650 esemplari, ceduto da “Chiurazzi Internazionale S.r.l. in liquidazione” in fallimento con socio unico e con sede in Via Capri 1, 80026 Casoria (NA), in persona del Curatore fallimentare Cascone Giuseppina, parte alienante, al signor Eddleman Roy Truman, domiciliato presso il succitato studio Legale Marsaglia, nella persona di Lasorsa Borgomaneri Niccolò, parte acquirente, al prezzo dichiarato e ritenuto congruo di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila//00)”*;

- la suddetta acquisizione è stata disposta in favore del PAP, che ha sostenuto la relativa spesa;
- come puntualizzato nel Verbale n. 41 del 12.5.2022 con il quale il Comitato tecnico-scientifico per le belle arti ha espresso all'unanimità parere favorevole all'acquisto del patrimonio superstite della Fonderia Chiurazzi a favore dello Stato, verbale a sua volta richiamato nel Decreto di acquisizione coattiva n. 615 del 19.5.2022, l'acquisizione è subordinata all'accertamento delle condizioni conservative dei beni;
- attualmente il patrimonio superstite della Fonderia Chiurazzi è conservato in un capannone industriale sito in Casoria (NA) alla Via Capri n. 1, di proprietà del Sig. Massimo Spavone, concesso in locazione da quest'ultimo prima alla curatela fallimentare e, successivamente, al Parco Archeologico di Pompei.

#### Considerato che

- il PAP ha appaltato il servizio di accertamento delle condizioni conservative dei beni facenti parte della collezione Chiurazzi, ma, ad oggi, il capannone sopra menzionato si è dimostrato inadatto alla prosecuzione del servizio, a causa degli spazi ridotti;
- con nota prot. 8335 del 10.8.2023, pertanto, anche ai fini di un contenimento delle spese, il PAP ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino la disponibilità di parte dei locali della "Caserma Bruno Tofano", in Nocera Inferiore (SA), al fine di una ricollocazione temporanea della collezione Chiurazzi;
- in seguito ad un sopralluogo congiunto, la Soprintendenza, con nota prot. 28357 del 7.12.2023, ha manifestato la propria disponibilità a concedere l'utilizzo di alcuni ambienti, collocati al piano terra della struttura, a condizione che tutte le operazioni di manutenzione degli ambienti concessi, preliminari all'accesso e future, siano a carico del PAP;
- ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D. Lgs. n. 42/2004 *"i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività"*;
- ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 *"La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale"*;
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le

amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11 del D. Lgs. n. 42/2004, secondo le proprie competenze;

- il presente accordo configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;

**Tanto visto, premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:**

### **Art. 1 (PREMESSE)**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

### **Art. 2 (OGGETTO)**

Con il presente accordo la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino concede al Parco Archeologico di Pompei l'uso temporaneo di parte dei locali collocati al piano terra della "Caserma Bruno Tofano", in Nocera Inferiore (SA).

I suddetti locali vengono concessi al Parco, che li utilizzerà per collocarvi i beni facenti parte della collezione Chiurazzi e, successivamente, procedere all'accertamento delle loro condizioni conservative per il tramite di ditte/professionisti all'uopo incaricati. A tal fine il Parco si impegna, a sua cura e spese, a provvedere alla pulizia dei locali concessi in uso, agli allacci elettrici ed all'installazione di scaffalature e di tutto quanto necessario allo svolgimento del servizio di accertamento delle condizioni conservative dei beni facenti parte della collezione Chiurazzi. Le spese ordinarie legate al consumo elettrico resteranno, invece, a carico dell'utenza intestata alla Soprintendenza.

Il Parco garantisce il buon uso degli spazi concessi e si impegna a restituire, alla scadenza dell'accordo, gli spazi concessi in uso temporaneo, integri, puliti e liberi da persone e cose, e comunque nello stato originario in cui è avvenuta la consegna, avendo cura in particolare di rimuovere e smaltire a propria cura e spese tutti i rifiuti liquidi e solidi prodotti e secondo le regole e le norme in materia.

### **Art. 3 (DURATA)**

La validità del presente accordo è di 2 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, al termine del quale la stessa potrà essere espressamente rinnovata per iscritto.

Le parti possono recedere dal presente accordo con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

#### **Art. 4 (REFERENTI)**

I referenti operativi del seguente accordo sono:

- per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino  
Dott.ssa Renata Di Lascio
- per il Parco Archeologico di Pompei la Dott.ssa Stefania Giudice;

#### **Art. 5 (RESPONSABILITA' DELLE PARTI - SICUREZZA)**

Ciascuna delle parti si impegna a rispondere dei danni subiti o causati dal proprio personale e ai/dai propri beni in esecuzione del presente accordo. Ciascuna delle parti, inoltre, si impegna all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro.

Ciascuna delle parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.

Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si stabilisce che le Parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro esclusivamente nei confronti del rispettivo personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

#### **Art. 6 (CONTROVERSIE)**

Laddove sorgessero controversie in merito all'applicazione, interpretazione o esecuzione della convenzione, le parti si impegnano ad addivenire ad un amichevole componimento delle stesse.

#### **Art. 7 (TRATTAMENTO DATI)**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Delegati/autorizzati al trattamento sono i responsabili di vertice di ciascuna parte.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità-dalle parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

#### **Art. 8 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI - REGISTRAZIONE)**

Il presente accordo viene redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

Il presente accordo sarà registrato in solo caso d'uso. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione e gli adempimenti a tal fine richiesti rimarranno ad esclusivo onere della Parte richiedente.

#### **Art. 9 (RINVIO)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per il Parco Archeologico di Pompei

Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel

Per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e

Paesaggio per le province di Salerno e Avellino

La Soprintendente

Dott.ssa Raffaella Bonaudo